

Codice A2106B

D.D. 6 maggio 2024, n. 115

D.Lgs 40/2021 e s.m.i., L.R. 2/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019. Classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio sciistico di Argentera, site nel Comune di Argentera (CN) - Pratica n. 33.



ATTO DD 115/A2106B/2024

DEL 06/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: D.Lgs 40/2021 e s.m.i., L.R. 2/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019. Classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio sciistico di Argentera, site nel Comune di Argentera (CN) - Pratica n. 33.

Premesso che:

- la legge regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*” ha recepito i principi contenuti nella legislazione nazionale e ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e delle piste da sci, delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport di montagna, estendendoli alle attività turistico-sportive nel periodo estivo;

- gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 2/2009 e s.m.i. introducono l’obbligo, per l’Amministrazione regionale, di classificare le piste da sci sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale e dettano le modalità e il procedimento di classificazione, con l’ausilio degli esperti della Commissione tecnico-consultiva, appositamente istituita dall’art. 11;

- con le leggi regionali n. 19/2016, n. 1/2017 e n. 32/2021, sono state apportate modifiche sostanziali alla l.r. 2/2009 che hanno interessato, tra l’altro, il procedimento di classificazione delle piste da sci, di cui ai citati articoli 6, 7 e 8 della legge, nonché i parametri di riferimento di cui all’art. 24;

- la suddetta l.r. n. 32/2021 ha altresì istituito, ai fini della classificazione delle piste, la Commissione Tecnica, che esprime parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all’articolo 8, andando a separare la funzione consultiva di cui all’art. 11 comma 2 dalla funzione tecnica espletata dalla suddetta commissione (art. 11 comma 3);

- con le D.G.R. n. 17-4762 del 13/03/2017 e n. 76-8985 del 16/05/2019, in attuazione dell’art. 6

comma 1 della l.r. 2/2009 e s.m.i., al fine di assicurare omogeneità di valutazione a tutela della sicurezza degli utenti, sono stati approvati criteri ed indirizzi procedurali e tecnici per la classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, quali strumenti operativi di supporto alla struttura regionale.

Dato atto che:

- il Settore “*Sport e Tempo Libero*” della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport è la struttura regionale alla quale è affidato il procedimento di classificazione delle piste da sci e svolge attività di coordinamento della Commissione Tecnica di cui all’art. 11 comma 3 della legge in oggetto;

- suddetta Commissione, i cui membri sono stati nominati con D.P.G.R. n. 03 del 09.03.2023, è composta da: due esperti dei settori regionali competenti; un esperto designato dall’Associazione piemontese esercenti impianti a fune; un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci e dal dirigente regionale del settore responsabile del procedimento di classificazione in qualità di presidente (Settore Sport e tempo Libero);

omissis la Commissione esprime parere vincolante e motivato sulla classificazione delle piste da discesa e di fondo, in applicazione dei parametri fissati dal D.Lgs 40/2021 e s.m.i. “*Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*”, come recentemente *modificato* dal D.Lgs 120/2023, della l.r. 2/2009 e dei parametri suppletivi indicati nella D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019, ove compatibili, di seguito elencati:

1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:

a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento (come modificato all’ Art. 5, Comma 1, lettera a) del D.Lgs 120/2023), ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;

b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;

c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

a) pista facile, segnata in blu, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;

4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;

b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:

1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;

2) pendenza media longitudinale non superiore all’8 per cento;

3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;

4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 2/2009 è facoltà del gestore presentare motivata richiesta di diversa classificazione della pista rispetto ai suddetti parametri, laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.

Preso atto che, con la D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019, al punto C) dell'allegato 1) è stata definita la lunghezza dei "brevi tratti" al fine di garantire omogeneità di valutazione in ordine alla determinazione del grado di difficoltà delle piste sul territorio piemontese.

Preso atto, altresì, che, in applicazione della D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019, la Commissione verifica la corretta applicazione da parte del proponente dei suddetti parametri di classificazione e, nella valutazione complessiva degli elaborati, si attiene ai seguenti criteri metodologici:

- in presenza di una pista che confluisce in una con maggior grado di difficoltà, la prima viene classificata con il grado di difficoltà maggiore. In deroga al suddetto criterio, può essere accolta una proposta di classificazione di pista con grado di difficoltà inferiore, anche se la stessa confluisce in una pista più difficile, nel caso in cui, a monte, lo sciatore debba comunque affrontare una pista di difficoltà superiore;
- la commissione si limita a svolgere una valutazione tecnica dei parametri oggettivi presenti nella domanda di classificazione senza entrare nel merito delle scelte operate dal gestore e dal direttore delle piste nello svolgimento delle loro mansioni in tema di sicurezza delle piste (ad esempio sul posizionamento dei sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni - reti A).

Atteso che la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge in oggetto (art. 7 comma 5 l.r. 2/2009 e s.m.i.).

Vista la domanda di classificazione delle piste da sci da discesa del comprensorio sciistico di Argentera, site nel Comune di Argentera (CN), presentata dal Comune di Argentera con la relativa documentazione tecnica il 17.11.2016 (ns. prot. n. 13738/A2004A) ed aggiornata il 21.04.2017 (prot n. 974) dopo sollecito inviato con nota ns prot. n. 2605/A2004A del 21.02.2017.

Preso atto che la proposta di classificazione non è stata esaminata dal gruppo di lavoro della Commissione in quanto non sono pervenuti tutti gli elaborati, ma solamente la tabella riassuntiva della classificazione.

Atteso che:

- la nuova domanda di classificazione delle piste da sci da discesa del comprensorio sciistico di Argentera, site nel Comune di Argentera (CN), è stata trasmessa dal Comune, con la relativa documentazione tecnica, via P.E.C. in data 22.05.2023, ns. prot. n. 8731/A2106B;
- l'istanza è stata esaminata dalla Commissione tecnica nella seduta del 08.11.2023, ed in seguito sono state richieste alcune precisazioni ed integrazioni;
- le integrazioni sono state esaminate dalla Commissione Tecnica nella seduta del 30.01.2024 e trasmesse formalmente agli uffici regionali il 15.02.2024 con ns. prot. n. 2826/A2100A (dopo nostra richiesta del 14.02.2024, ns. prot. n. 2724/A2100A);
- con nota ns. prot. n. 8645/A2100A del 06.05.2024, il Comune di Argentera ha inoltre trasmesso un riscontro sugli infortuni occorsi negli ultimi tre anni in rapporto al numero dei passaggi (pari a zero), sulla pista n. 22 denominata "Marmotta".

Rilevato che gli elaborati pervenuti sono stati valutati tenendo conto delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 40 del 28.02.2021 dal decreto legislativo n. 120 del 29.08.2023, con particolare riguardo al parametro della pendenza longitudinale massima delle piste blu pari al 15%, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali.

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio sciistico di Argentera, site nel Comune di Argentera (CN), come da documentazione tecnica agli atti del Settore in intestazione, approvando la tabella riassuntiva della classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio in oggetto, riportante denominazione, difficoltà/colore, quota massima, quota minima e lunghezza sviluppata in metri, quale parte integrante del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Per le motivazioni espresse in premessa,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- d.Lgs 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 3-6447 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.";
- d.Lgs 40/2021 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali";
- d.Lgs 120/2023 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40";
- legge Regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- D.P.G.R. n. 03 del 09.03.2023:"Legge regionale 2/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Commissione consultiva e Commissione tecnica. Nomina componenti";

determina

- di classificare le piste da sci di discesa del comprensorio sciistico di Argentera, site nel Comune di Argentera (CN), in conformità al parere espresso dalla Commissione Tecnica per la classificazione delle piste, di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della l.r. 2/2009 e s.m.i., a seguito dell'esame della documentazione tecnica conservata agli atti del Settore in intestazione, nel rispetto dei requisiti di cui in premessa;
- di approvare la tabella riassuntiva della classificazione delle piste del comprensorio in oggetto, riportante: denominazione, difficoltà/colore, quota massima, quota minima e lunghezza sviluppata in metri, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione non necessita di pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Allegato

Tabella riassuntiva della classificazione delle piste da sci da discesa
Comprensorio sciistico di ARGENTERA sito nel Comune di Argentera (CN)
Pratica n. 33 - Domanda presentata dal COMUNE DI ARGENTERA (CN)

N.	DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
1	MURETTI	ROSSA	2514,00	2257,00	1636,00
2	CASERMETTA	ROSSA	2426,00	2293,00	710,00
3	CASERMETTA VARIANTE	BLU	2414,00	2388,00	197,00
4	ROCLETTE	ROSSA	2516,00	2389,00	561,00
5	LUNGA	NERA	2296,00	1631,00	3104,00
6	SALA VEJA	NERA	2216,00	1644,00	1874,00
7	SALA VEJA VARIANTE UNO	NERA	2266,00	2194,00	300,00
8	SALA VEJA VARIANTE DUE	ROSSA	2218,00	2172,00	180,00
9	SALA VEJA VARIANTE TRE	NERA	1912,00	1850,00	183,00
10	INTERMEDIA	ROSSA	2091,00	1851,00	1310,00
11	INTERMEDIA VARIANTE UNO	ROSSA	2048,00	1986,00	271,00
12	INTERMEDIA VARIANTE DUE	NERA	1863,00	1825,00	116,00
13	PARALLELA	NERA	1829,00	1629,00	705,00
14	PIANETTI	ROSSA	1849,00	1687,00	891,00
15	PIANETTI - LUNGA	ROSSA	1849,00	1764,00	460,00
16	PIANETTI - LUNGA VARIANTE UNO	BLU	1823,00	1803,00	145,00
17	PIANETTI - LUNGA VARIANTE DUE	ROSSA	1788,00	1775,00	58,00

N.	DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
18	PIANETTI RIENTRO UNO	NERA	1744,00	1634,00	307,00
19	PIANETTI RIENTRO DUE	ROSSA	1707,00	1693,00	56,00
20	MURO LARICI	NERA	1867,00	1687,00	674,00
21	MURO LARICI VARIANTE	ROSSA	1837,00	1802,00	177,00
22	MARMOTTA	BLU	1693,00	1630,00	521,00
23	CANALINO	NERA	1784,00	1628,00	514,00
24	PARTENZA ANDELPLAN	ROSSA	2291,00	2257,00	265,00
25	PARTENZA ANDELPLAN VARIANTE	ROSSA	2290,00	2258,00	306,00
26	MURETTI - CASERMETTA	ROSSA	2492,00	2430,00	416,00
27	RIENTRO ANDELPLAN	ROSSA	2385,00	2290,00	1131,00
28	LUNGA – SALA VEJA	BLU	2125,00	2098,00	238,00
29	SALA VEJA - LUNGA	BLU	2063,00	2045,00	270,00
30	PANORAMICA - LARICI	ROSSA	1954,00	1807,00	1053,00
31	PANORAMA LARICI VARIANTE	ROSSA	1927,00	1870,00	208,00
32	COLLEGAMENTI	BLU	1889,00	1873,00	136,00
33	LARICI - LUNGA	ROSSA	1687,00	1631,00	977,00
34	ATTRAVERSAMENTO FRUSTAGNO	ROSSA	1711,00	1697,00	105,00